

CIRCOLARE DI STUDIO 9/2022

Taranto, 9 giugno 2022

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

UNA TANTUM 200 EURO: INDICAZIONI PER LE AZIENDE CON DIPENDENTI.

Con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 i datori di lavoro dovranno corrispondere l'indennità una tantum di euro 200 ai dipendenti che abbiano beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,80% per almeno un mese nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2022, secondo le regole dettate dall'art. 31 del DL n. 50/2022.

Le condizioni di spettanza dell'indennità

Il dipendente, ai sensi del comma 1, deve rispettare le seguenti condizioni:

- 1) aver beneficiato per almeno un mese nel periodo gennaio-aprile 2022 dell'esonero contributivo dello 0,80% ex art. 1 comma 121 della legge n. 234/2021;
- 2) dichiarare di **non** essere titolare di trattamenti pensionistici o di **non** appartenere ad un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza;
- 3) in caso di lavoratore part – time con più rapporti di lavoro in essere, di specificare se l'indennità verrà corrisposta o meno da altro datore di lavoro.

Considerato che, ai fini dell'erogazione di tale indennità, le informazioni di cui ai punti 2 e 3 non sono da noi reperibili autonomamente e, in mancanza di dati certi, potrebbero indurci erroneamente ad erogare l'indennità anche in casi in

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

cui non andrebbe erogata, si chiede di far pervenire ai propri dipendenti la dichiarazione allegata alla seguente circolare con cui si chiede di specificare se questi ultimi sono in possesso dei requisiti richiesti.

Categorie di lavoratori dipendenti indennizzati direttamente dall'INPS

Alcune categorie di lavoratori dipendenti riceveranno invece l'indennità direttamente dall'INPS:

- *i lavoratori domestici* (comma 8), indennizzabili solo dall'Inps, a luglio, previa domanda, in quanto sono gli unici dipendenti non beneficiari dell'esonero contributivo dello 0,80%;
- *i lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati, a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari, gli iscritti all'ex Enpals, che nel 2021 hanno beneficiato delle indennità Covid ex art. 10 co. 1-9 DL n. 41/2021 ed ex art. 42 DL n. 73/2021 (comma 12), indennizzati dall'Inps senza domanda;*
- *i lavoratori stagionali a termine o intermittenti (comma 13), lavoratori iscritti all'ex Enpals (comma 14), che non rientrando nel comma 12 in quanto non hanno ricevuto nel 2021 l'indennità Covid, potrebbero invece beneficiare dell'una tantum di 200 euro a condizione che nel 2021 abbiano accumulato almeno 50 giornate di prestazioni lavorative o 50 contributi giornalieri e che abbiano percepito sempre nel 2021 un reddito da queste attività non superiore a 35.000 euro.*

Categorie di lavoratori autonomi indennizzati direttamente dall'INPS

L'art. 32 DL n. 50/2022 ricomprende tra le categorie beneficiarie dell'indennità una tantum da parte dell'Inps, anche i lavoratori titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro autonomo:

- *co.co.co ex art. 409 cpc, privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, con rapporti attivi al 18.5.2022, e con reddito anno 2021 da co.co.co non superiore a 35.000 euro (c. 11);*

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

- lavoratori autonomi dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio che hanno beneficiato delle indennità Covid nell'anno 2021 (c. 12);
- lavoratori autonomi dello spettacolo (c. 14), lavoratori autonomi occasionali (c. 15), incaricati alle vendite a domicilio (c. 16) che, non avendo beneficiato delle indennità Covid nell'anno 2021, dovranno rispettare gli specifici requisiti prescritti, tra i quali, aver percepito nel 2021 un reddito da lavoro autonomo non superiore a 35.000 euro con relativa copertura previdenziale.

Tutti i lavoratori autonomi, eccetto quelli che nel 2021 hanno beneficiato delle indennità Covid, dovranno presentare apposita istanza all'Inps, e saranno indennizzati solo successivamente all'invio delle denunce Uniemens da parte dei datori di lavoro.

Considerata la vicinanza temporale all'inizio delle elaborazioni delle retribuzioni da erogare nel mese di luglio, si chiede di consegnare quanto prima la dichiarazione allegata a tutti i propri dipendenti e di farla pervenire allo Studio debitamente compilata e firmata entro e non oltre il 24 giugno 2022. Questo al fine di poter processare in tempi congrui tutta la mole di informazioni che lo Studio riceverà per predisporre l'adempimento.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinv.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Piazza Alda Merini, 18 - 74121 Taranto – Tel. 099/7722212 - Fax 099/7728119

C.F. e P. IVA 02408940738

info@associatinv.it www.associatinv.it

**DICHIARAZIONE DA ACQUISIRE DAL DIPENDENTE AI FINI DELL'EROGAZIONE AUTOMATICA
INDENNITA' UNA TANTUM 200 EURO (ART. 31 DL N. 50/2022)**

Spett.le (dati del datore di lavoro)

Ai fini dell'automatico riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, dell'indennità una tantum di euro 200 prevista dall'art. 31 comma 1 del DL n. 50/2021, il sottoscritto....., nato a, CF....., dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità:

1. di non essere titolare di trattamento pensionistico, né di assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, né di un trattamento di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022;
2. di non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza;
3. di essersi accertato che nessun altro datore di lavoro erogherà nel prossimo mese di luglio l'indennità una tantum, in quanto quest'ultima spetta una sola volta.

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace, o comunque non corretta, il datore di lavoro potrebbe procedere, previa segnalazione dell'Inps, al recupero dell'indennità non spettante.

In fede, _____

Data __/__/____